REGOLAMENTO (CEE) N. 839/84 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1984

che modifica per la dodicesima volta il regolamento (CEE) n. 1528/78, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1220/83 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2013/83 (4), ha fissato l'importo della cauzione da costituire qualora venga rilasciato un titolo di aiuto complementare, attestante la fissazione anticipata dell'ammontare di detto aiuto complementare ; che, data l'evoluzione previsibile dei prezzi sul mercato mondiale e visto altresì il livello dell'aiuto che ne può risultare, si rende necessario aumentare l'importo suddetto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1528/78, gli importi di 6 ECU per tonnellata e 3,5 ECU per tonnellata sono modificati rispettivamente in 10 ECU per tonnellata e 5 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 2.
(2) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 29.
(3) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.
(4) GU n. L 198 del 21. 7. 1983, pag. 17.